C.C.I.A. BOLOGNA N. 160.304

TELEGR.: UNIPOL - BOLOGNA

Compagnia Assicuratrice Unipol

S. P. A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

CAPITALE SOCIALE L. 500.000.000 INTERAMENTE VERSATO

DIREZIONE GENERALE - 40126 BOLOGNA - VIA OBERDAN. 24 - SEDE PROPRIA

POLIZZA N. _____ **RAMO TRASPORTI** **AGENZIA**

..... la pol. N. ..... di .....

POLIZZA ITALIANA

DI ASSICURAZIONE MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO

EDIZIONE ANNO 1962

(Modificata anno 1963)

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici il 10 ottobre 1962 e depositato il 20 novembre 1962 presso le Camere di Commercio Industria e Agricoltura di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia; modificato il 28 novembre 1963 agli articoli 14, 18, 19 e depositato il 20 febbraio 1964 presso le predette Camere di Commercio).

Alle condizioni generali e particolari l..... sottoscritt..... società (in seguito denominat..... « Assicuratore ») ciascuna per la propria quota senza vincolo di solidarietà (1), assicura ....., a .....

..... (in seguito denominat..... « Assicurato ») con decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza alle ore ..... del ....., le somme indicate in appresso su ..... denominat..... del ..... di bandiera ..... munit..... (2) .....

— per scafo ed apparato motore (Art. 13 Cond. Gen.) la somma di ..... al tasso di ..... %

— per interessi e sborsi (Art. 14 Cond. Gen.) » ..... » ..... %

— per ..... » » ..... » ..... %

— per ..... » » ..... » ..... %

In relazione all'Art. 13 delle Condizioni Generali la valutazione della nave è di ..... ripartita in:

a) scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori . . . .

b) apparato motore, organi ausiliari e dotazioni . . . .

L'importo dovuto dall'Assicurato per la presente polizza e risultante dal conteggio più oltre riportato, deve essere pagato .....

Delega - La delega per il presente contratto, ai sensi ed agli effetti indicati nell'art. 42 delle condizioni generali, è affidata a .....

(1) - Nel caso che la nave sia assicurata da un solo assicuratore, cancellarele parole: « Ciascuna per la propria quota senza vincolo di solidarietà ».

(2) - Specificare gli estremi del documento di classificazione — con indicazione della classe — o del documento di abilitazione alla navigazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RISCHI ASSUNTI

Art. 1. — Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono la nave assicurata per cagione di:

— tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;

— rottura o accidente ad impianti nucleari o reattori situati sia a bordo che altrove;

— accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;

— vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

L'assicuratore risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo art. 3. Tuttavia se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 2. — L'assicuratore risponde inoltre, nei limiti del contratto e in proporzione della somma assicurata, delle indennità risultanti a carico della nave che l'assicurato in ragione dei suoi interessi sulla nave medesima sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamento di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con la nave.

L'assicuratore risponde altresì, a norma dell'art. 11, delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

L'assicuratore resta in ogni caso estraneo:

— a reclami o azioni, promossi da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con la nave o interessi su di essa o sul carico;

— a ricorsi per morte, lesioni, o danni di qualsiasi specie alla integrità fisica delle persone, qualunque ne sia la causa.

Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'assicurato, l'assicuratore risponde come se detta altra nave appartenesse ad un terzo.

RISCHI ESCLUSI

Art. 3. — Non sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite dipendenti direttamente o indirettamente da:

a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra,
mine, torpedini, bombe o altri ordigni di guerra, che non facciano parte del carico,
guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;

b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini,
atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;

c) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri,
atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, o a tumulti o sommosse civili;

d) pirateria;

e) atti di persone che agiscono per malvagità;

f) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;

g) fatti di dolo o frode del comandante;

h) qualunque fatto del comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;

i) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'art. 1; vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;

l) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;

m) insufficiente provvista di combustibile;

n) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non rientri nei casi previsti dal 2° alinea del 1° comma dell'art. 1.

Art. 4. — L'assicuratore resta estraneo:

a) a reclami o azioni, sia contrattuali che extra contrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro la nave salvo quanto disposto all'art. 2;

b) a spese inerenti a quarantena, a stazione forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;

c) alle conseguenze della determinazione dell'assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5. — La nave è coperta di assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della presente polizza; peraltro non è coperta qualora venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che la nave abbia necessità di soccorso; non è nemmeno coperta quando effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base a un contratto stipulato in anticipo dal proprietario, dall'armatore o dal noleggiatore.

VIAGGI AL DI FUORI DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE

Art. 6. — La garanzia prestata con la presente polizza può essere estesa, con il consenso dell'assicuratore, ai viaggi che la nave dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in polizza, purché la nave risulti classificata per detti viaggi e l'assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE A TEMPO

Art. 7. — L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza fino al termine in essa stabilito.

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova in navigazione o in porto di rifugio, l'assicurato, purché ne faccia preventiva richiesta scritta agli assicuratori, ha diritto al prolungamento dell'assicurazione fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel primo porto di scalo; per il prolungamento l'assicurato deve un supplemento di premio calcolato proporzionalmente al giorni di durata del prolungamento stesso.

In caso di perdita totale, o di abbandono, durante il prolungamento di cui sopra, l'assicurato deve integrare il premio supplementare fino all'importo del premio di un nuovo periodo annuale.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE A VIAGGIO

Art. 8. — L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci o, non caricandone, dal momento in cui molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui la nave è ormeggiata, o non esistendo punto di ormeggio, ancorata a destinazione, oppure, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione ma non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo. Se entro questo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio l'assicurazione cessa con l'inizio delle operazioni di imbarco.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato ha effetto dalle ore 24 del giorno della stipulazione del contratto o dalla diversa ora indicata nella polizza.

In caso di stazione forzata o di quarantena, l'assicurazione a viaggio perdura fino al termine massimo di sei mesi dal giorno di inizio dello stazionamento o della quarantena che sia scontata in un porto di scalo o in quello di destinazione; se la quarantena è scontata altrove il termine di sei mesi decorre dal giorno della partenza per il luogo di quarantena. Per il periodo di stazionamento o di quarantena, l'assicurato è tenuto a corrispondere, per ciascun mese o frazione di mese, un adeguato premio supplementare in misura da convenirsi; l'assicurato può tuttavia recedere dall'assicurazione facendone espressa dichiarazione e pagando il supplemento di premio per il mese in corso.

In caso di cambiamento forzato di via o di viaggio, salvo il disposto del precedente comma, l'assicurazione continua ad avere pieno effetto fino al porto di destinazione ai sensi della prima parte del presente articolo. L'assicuratore copre esclusivamente il viaggio assicurato; il cambiamento non forzato di via o di viaggio fa cessare l'assicurazione.

VIOLAZIONE ALL'INSAPUTA DELL'ASSICURATO DI CONDIZIONI DI POLIZZA CONCERNENTI LA NAVIGAZIONE

Art. 9. — Quando la nave è assicurata a tempo resta coperta anche in caso di violazione, all'insaputa dell'assicurato, di condizioni del presente contratto relative al carico, al servizio cui la nave stessa è adibita, ai limiti di navigazione, alle operazioni di rimorchio, di salvataggio, o alla data di partenza, o epoca del viaggio, ferme le disposizioni degli art. 3 e 4, e l'assicurato è tenuto a corrispondere un adeguato soprapremio.

L'assicurato deve comunicare all'assicuratore ogni violazione non appena questa viene a sua conoscenza.

ALIENAZIONE DELLA NAVE

Art. 10. — L'alienazione della nave, resa pubblica ai sensi dell'art. 250 Cod. Nav., fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. Quando l'assicurazione è stipulata a tempo, all'assicurato viene rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio.

LIMITE DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE

Art. 11. — Il limite delle obbligazioni dell'assicuratore per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'art. 1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'art. 2, altro importo pari anch'esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni dell'assicuratore per ogni avvenimento.

Le spese fatte a sensi dell'art. 21 per evitare o diminuire il danno sono a carico dell'assicuratore, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che l'assicuratore provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico dell'assicuratore solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra l'assicuratore e l'assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

Art. 12. — Per viaggio, agli effetti del precedente art. 11, si intende:

a) nel caso di assicurazione a viaggio la durata della assicurazione come previsto all'art. 8;

b) nel caso di assicurazione a tempo, il periodo che ha principio con l'inizio di una traversata come appresso definita, ed ha fine al termine della terza traversata, oppure al termine della seconda traversata consecutiva con carico, e se questa eventualità si verifica per prima.

Per traversata s'intende:

1) se la nave parte con carico, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave comincia a caricare merce al primo porto o luogo di caricazione e termina, nell'ultimo porto o luogo di discarica, al momento in cui, completata la discarica, la nave ricomincia a caricare, o, non caricando altre merci, nel momento in cui salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire dal detto porto, salvo quanto previsto al successivo n. 3.

2) Se la nave parte in zavorra, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire e termina, nel porto o luogo immediatamente seguente — salvo che si tratti di porto o luogo di rifugio o di scalo effettuato al solo scopo di rifornimento combustibile — al momento in cui comincia a caricare merci o, non caricandone, riparte in zavorra, salvo sempre quanto previsto al successivo n. 3.

3) Se una traversata, quale definita ai precedenti numeri 1 e 2, venga a comprendere un periodo di sosta di 30 o più giorni sia nel porto o luogo di caricazione che in quello di scaricazione (n. 1), o nel porto di partenza o di arrivo (n. 2), o in ogni altro porto o luogo, diverso dai precedenti, che non sia di rifugio, la traversata s'intende terminata allo scadere dei 30 giorni di sosta dal giorno dell'ormeggio; ogni successivo periodo di 30 giorni o frazione, prima dell'inizio della caricazione o della partenza, costituisce traversata separata.

4) Costituisce altresì separata traversata ogni periodo di trenta giorni o frazione che non sia compreso nelle ipotesi fatte al precedenti numeri. Tuttavia, in caso di nave di nuovo acquisto o di nave riconsegnata all'armatore al termine di un contratto di noleggio, il periodo intercorrente tra la data di consegna all'armatore e l'inizio di una traversata è compreso nella traversata medesima, sempre che il periodo stesso sia inferiore a trenta giorni. Diversamente costituisce traversata separata a norma del punto 3).

Qualora la nave parta in zavorra per effettuare riparazioni di danni a carico dell'assicuratore, la partenza della nave non dà inizio ad una separata traversata e la traversata in corso si considera prolungata fino all'arrivo nel porto in cui la nave si reca per la riparazione

VALUTAZIONE DELLA NAVE

Art. 13. — La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazione contraria:

a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti di navigazione, le calderine, i molinelli, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e le loro motrici che non forniscano energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto; il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato;

b) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

VALORE ASSICURABILE ED ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Art. 14. — Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione della nave indicata in polizza.

L'assicurato ha facoltà di provvedere, con questa o con altre polizze, ad assicurare anche:

a) gli esborsi di armamento, le eccedenze di avaria generale, di spese di salvataggio e di ricorso terzi, e ogni altro interesse, col limite, nel complesso, del 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;

b) con polizza a tempo una somma a titolo di nolo, contrattato o non contrattato, che, cumulata alle somme che siano coperte a sensi della precedente lettera a), non ecceda nel complesso il 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;

CONTEGGIO DEL PREMIO, ACCESSORI E TASSE		RATEAZIONE ..... DEL PREMIO	
SCAFO E APPARATO MOTORE:		**PRIMA RATA** (per contanti):	
..... al .....%	.....	Premio	.....
INTERESSI E SBORSI:		Addizionale di gestione	.....
..... al .....%	.....	Diritti di polizza	.....
.....:		Imposte e tasse	.....
..... al .....%	.....	TOTALE	.....
.....:			
..... al .....%	.....		
Premio complessivo	.....		
Addizionale di gestione	.....		
Diritti di polizza	.....	..... **RATE SUCCESSIVE** (ciascuna):	
	.....	Premio	.....
Imposte e tasse	.....	Imposte e tasse	.....
TOTALE	.....	TOTALE	.....

TASSI DI STORNO PER OGNI PERIODO DI 30 GIORNI DI SOSTA IN PORTO
(Art. 19 delle Condizioni Generali)

1) Se la nave **non trovasi** in riparazione:

a) storno di .....% per ogni periodo, da calcolarsi sulla somma assicurata sullo Scafo ed Apparato Motore

b) storno di .....% per ogni periodo, da calcolarsi sulla somma assicurata su Interessi & Sborsi

2) Se la nave **trovasi** in riparazione:

a) storno di .....% per ogni periodo, da calcolarsi sulla somma assicurata sullo Scafo ed Apparato Motore

b) storno di .....% per ogni periodo, da calcolarsi sulla somma assicurata su Interessi & Sborsi

PREMIO COMPLEMENTARE

(Art. 18 ultimo comma delle Condizioni Generali)

Scafo ed apparato motore: Tasso annuo .....% convenuto per il caso debba applicarsi il premio complementare; tasso della presente polizza .....%; risultante tasso complementare .....% (da conteggiarsi sulla somma assicurata sullo Scafo ed Apparato Motore).

Interessi & Sborsi: Tasso annuo .....% convenuto per il caso debba applicarsi il premio complementare; tasso della presente polizza .....%; risultante tasso complementare .....% (da conteggiarsi sulla somma assicurata su Interessi & Sborsi).

Fatto in ..... **esemplari** ..... **il** .....

L..... Società Assicuratric.....

L'ASSICURATO

.....

.....

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

15 (nullità e decadenze: certificato di classe e documento di abilitazione alla navigazione; assicurazione di altre somme in eccedenza alla valutazione di polizza; ipoteche);

16 (facoltà di recesso in caso di sinistro);

17 (facoltà di recesso in caso di fallimento dell'assicurato, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, o di liquidazione coatta amministrativa);

20, 21, 22 (sanzione di perdita delle indennità per: dolosa omissione dell'obbligo di immediata denuncia del sinistro, con ogni informazione e notizia, o di richiesta di intervento; dolosa omissione degli obblighi di conservazione del bene assicurato, di salvaguardia dei diritti e delle eccezioni, di prendere ogni provvedimento in accordo con l'assicuratore, di condurre la nave in altro porto per riparazione, di eseguire le riparazioni senza ritardo);

31 (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento della misura della riduzione per differenze tra il nuovo e il vecchio);

43 (divieto di cessione, senza consenso scritto dell'assicuratore, dei diritti derivanti dalla polizza);

45 (deroga alla competenza territoriale).

L'ASSICURATO

.....

Mod. 25 Tr. - 500 - 6-68 casma

CAPITOLATO D'ASSICURAZIONE DELLA " SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI GIÀ MUTUA MARITTIMA NAZIONALE „
(Edizione 1942)

Nel testo che segue, la parola SOCIETA' serve a designare le COMPAGNIE COASSICURATRICI che sottoscrivono la presente polizza

Rischi assicurati

Art. 1. — Sono a rischio della Società le perdite ed i danni che colpiscono la nave assicurata per tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Sono anche a rischio della Società le perdite ed i danni alla nave derivanti da negligenza od imperizia del Comandante o dell'equipaggio o dei piloti, o derivanti da qualunque vizio occulto della nave, a meno che la Società provi che il vizio poteva essere scoperto dall'Assicurato con la normale diligenza.

La Società risponde altresì delle perdite e dei danni alla nave dipendenti da accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco o manipolazione del carico, da rifornimento di combustibile, da scoppio di caldaie e rottura di assi.

Art. 2. — La Società risponde dei rischi coperti dalla presente polizza si trovi la nave assicurata in porto od in navigazione, in darsena, in bacino di careneggio, anche galleggiante, o su scalo di alaggio, in ogni tempo ed in ogni luogo, in ogni circostanza, servizio o traffico, comunque e dovunque questi si svolgano, con facoltà di navigare con propulsione meccanica od a vela, con o senza piloti, di rimorchiare od assistere navi od altri galleggianti, in qualunque situazione, di farsi rimorchiare e di fare viaggi di prova.

Art. 3. — L'assicurazione resterà in vigore anche in caso di violazione delle condizioni di polizza, generali o particolari, o aggiunte, relativamente al carico, al traffico, alla località o data di partenza, purchè l'Assicurato dia avviso di tale violazione alla Società appena ne sia venuto a conoscenza, e venga dallo stesso accettato il soprapremio correlativamente richiesto.

Art. 4. — La Società risponde inoltre, a prorata della somma assicurata ed entro i limiti di questa, delle indennità risultanti a carico della nave assicurata per urto con altra nave o con aeromobile ovvero contro qualsiasi corpo fisso o galleggiante, o per incendio; nonchè delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle domande dei terzi danneggiati.

La Società pagherà l'indennità a carico della nave sotto deduzione di una franchigia di Lit. 5.000. Nel caso però che l'ammontare complessivo di tale indennità e delle spese di cui al primo comma del presente articolo risultasse inferiore alle Lit. 50.000 la Società pagherà i nove decimi dell'ammontare stesso.

Uno stesso avvenimento che dia luogo a più reclami di terzi formerà oggetto di un solo regolamento di indennità.

Alla cauzione occorrente per liberare la nave da sequestro impostala per le responsabilità sopra indicate, dovrà provvedere l'Assicurato d'accordo con la Società.

Questo articolo trova applicazione anche se l'oggetto danneggiato dall'urto o dall'incendio, di cui sia responsabile la nave assicurata, appartiene allo stesso proprietario di questa.

Rischi esclusi

Art. 5. — La Società non risponde:

a) dei danni allo scafo ed alla macchina imputabili a mancanza di diligenza nella necessaria manutenzione per parte dell'Armatore e/o dei suoi dipendenti, esclusi coloro che hanno il governo della nave, cioè il Comandante, gli Ufficiali di coperta o di macchina, e le altre persone dell'equipaggio;

b) dei rischi di guerra e sue conseguenze;

c) dei fatti di dolo o frode del Comandante quando sia provata la connivenza dell'Assicurato;

d) delle conseguenze dei fatti del Comandante o dell'equipaggio a terra;

e) di qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco, da contrabbando o commercio proibito o clandestino;

f) delle spese di svernamento, quarantena o stazione forzata quando non siano classificate in avaria comune;

g) delle somme reclamate per qualsiasi ragione contrattuale od extracontrattuale da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti, o da qualunque altra persona avente rapporto col carico o con la nave;

h) dei danni reclamati per qualsiasi titolo da terzi per morte o danno alla integrità personale od alla salute di persone, qualunque ne sia la causa.

Art. 6. — In nessun caso la Società sarà tenuta a rispondere:

a) degli effetti di qualsiasi determinazione dell'Assicurato verso i creditori ai sensi delle disposizioni limitative di responsabilità sancite dalla legge italiana o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, ancorchè ai tratti di mutui o debiti per riparazioni d'avaria;

b) delle spese inerenti a prestiti contratti in un porto di spedizione o di destinazione.

Nullità e decadenze

Art. 7. — Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'Assicurato decade dai benefici dell'assicurazione:

a) quando siansi assicurate sotto qualsiasi titolo altre somme oltre quelle stabilite nella presente polizza, a meno che dette ulteriori assicurazioni siano state autorizzate per iscritto dalla Società;

b) quando alla stipulazione della polizza l'Assicurato non abbia dichiarato per iscritto alla Società le ipoteche di cui è gravata la nave e quando non le abbia notificate entro quindici giorni dalla loro costituzione se fatte durante l'assicurazione.

Durata dell'assicurazione

Art. 8. — L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza, sino al termine stabilito.

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova nel corso del viaggio, l'assicurazione stessa continua di pieno diritto fino all'espiro del giorno in cui la nave sia ancorata od ormeggiata nel porto definitivo di destinazione mediante un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni del prolungamento del rischio.

Se la nave giunta a destino, procede alla riparazione di avarie a carico della Società, l'assicurazione continua per tutto il tempo delle riparazioni e l'Assicurato è tenuto al pagamento del premio supplementare, come sopra calcolato. In caso di perdita totale sotto il regime di questo prolungamento, rimarrà acquisito alla Società il premio complementare relativo ad un nuovo periodo annuale.

Art. 9. — L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci, o non caricandone, dal momento in cui salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui è ancorata od ormeggiata nel porto di destinazione indicato nella polizza e, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione, ma non oltre la mezzanotte del decimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo, secondo l'ora legale del luogo. Se durante lo sbarco la nave carica merci, l'assicurazione cessa immediatamente.

Art. 10. — Nelle assicurazioni a viaggio, in caso di quarantena o di stazione forzata, l'assicurazione perdura fino al termine massimo di sei mesi dalla partenza per la quarantena o dalla data di inizio dello stazionamento; e l'Assicurato è tenuto al pagamento di un premio supplementare, in misura da convenirsi, per il periodo della quarantena o dello stazionamento. La quarantena scontata nel porto di destinazione fa parte del viaggio senza aumento di premio.

Il premio supplementare sopra indicato deve essere pagato allo scadere di ciascun mese.

L'Assicurato può durante questa estensione dell'assicurazione, stornare il contratto per il futuro, facendone dichiarazione espressa e pagando il supplemento premio per tutto il mese in corso.

Art. 11. — L'assicurazione a viaggio continua ad avere pieno effetto fino all'arrivo della nave a destino, anche in caso di cambiamento forzato di via o di viaggio.

Alienazione della nave

Art. 12. — L'alienazione della nave con annotazione sull'atto di nazionalità o sul registro di matricola o la cancellazione della matricola fanno cessare l'assicurazione dal giorno dell'annotazione.

La parte di premio da rimborsarsi sarà calcolata proporzionalmente ai giorni pei quali il rischio viene stornato.

Limite delle obbligazioni della Società

Art. 13. — Il limite di obbligazione della Società per ogni viaggio è costituito da un importo pari alla somma assicurata per fronteggiare i rischi di cui agli Artt. 1, 2 e 3 e da un altro importo pari pure alla somma assicurata, per fronteggiare il rischio di cui all'Art. 4.

In deroga all'Art. 1914, secondo comma, del Codice Civile, le spese per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

Art. 14. — Nelle assicurazioni a tempo, od a premio legato per diversi viaggi, ogni viaggio darà luogo ad un regolamento distinto e separato, ed ogni regolamento sarà fatto come se vi fosse una polizza distinta per ciascun viaggio.

A tale effetto è convenuto che il viaggio comprende la traversata di andata e quella di ritorno (con una eventuale traversata intermedia in zavorra) oppure il trasporto consecutivo di due carichi. Sempre egli effetti del regolamento di eventuali danni, se la nave è assicurata a tempo, il periodo della discarica, fino a che non imbarca merci, e quello per cui la nave sosta in porto in attesa della caricazione è attribuito all'ultimo viaggio: il periodo di disarmo è considerato come un viaggio separato.

Valutazione della nave

Art. 15. — La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazioni contrarie:

a) lo scafo con tutti i suoi accessori, anche di rispetto, attrezzi, dotazioni e corredi;

b) l'apparato motore ed i suoi elementi ausiliari;

c) le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Qualora nella polizza non sia indicato separatamente il valore degli elementi di cui alla lettera c), esso si intenderà compreso nella valutazione dello scafo.

Art. 16. — Le calderine, i molinelli, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e le loro matrici, gli impianti radiotelegrafici e gli impianti frigoriferi saranno considerati come facenti parte dello scafo.

Premi ed accessori

Art. 17. — Tutti i premi, sia ordinari che integrativi, saranno pagati al domicilio della Società nei modi e termini convenuti nella presente polizza.

Art. 18. — In caso di perdita totale della nave, anche se in dipendenza di rischi che non siano a carico della Società, e in caso di abbandono, la Società, qualunque sia il periodo di rischio consumato, avrà il diritto al pagamento di tutti i premi previsti dalla polizza.

Art. 19. — In caso di fallimento dell'Assicurato o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa o di mancato pagamento del premio, la Società ha facoltà di procedere allo storno del contratto. Lo storno deve essere notificato all'Assicurato mediante lettera raccomandata ed implica la rinuncia da parte della Società al residuo premio per il tempo a decorrere dal giorno dello storno.

Art. 20. — Le spese del contratto di assicurazione, i diritti di polizza, l'addizionale gestione e le tasse di quietanza, relativi tanto al premi quanto alle indennità per danni, sono a carico dell'Assicurato.

Obblighi dell'Assicurato in caso di danni

Art. 21. — In ogni caso di avarie, sinistri o ricorso di terzi concernenti la presente assicurazione, l'Assicurato, appena avutane notizia, deve richiedere l'intervento della Società. Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, e l'aggiudicazione dei lavori di riparazione dovranno essere disposti dall'Assicurato d'accordo colla Società o suoi Rappresentanti.

Art. 22. — L'Assicurato, in caso di sinistro o di avaria, deve, sotto pena del risarcimento dei danni, prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti verso terzi, provvedere al salvataggio o rilevamento della nave. La Società può intervenire agli stessi fini senza che per questo si possa ad essa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione, di abbandono o di riconoscimento dei diritti della Società. L'Assicurato, e per esso il Comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di far rimorchiare la nave assicurata e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo regolamento con l'Assicurato o chiunque possa aspettare a termini di polizza.

Il rinvio delle riparazioni definitive dei danni a carico della Società non può aver luogo se non con il preventivo consenso della stessa.

Abbandono

Art. 23. — In conformità alle disposizioni di legge, l'abbandono alla Società può farsi nei casi:

a) di mancanza di notizie della nave da almeno quattro mesi, e l'Assicurato è tenuto a giustificare con documento scritto l'ultima notizia ricevuta;

b) di scomparsa o distruzione totale della nave dovuta ad avvenimento assunto in rischio dalla Società;

c) di inabilità assoluta alla navigazione prodotta da avvenimento assunto in rischio dalla Società, che renda la nave irreparabile. E' ritenuta inabile alla navigazione la nave condannata per mancanza assoluta di mezzi di riparazione e purchè sia accertato che essa non poteva, neanche mediante alleggerimento e rimorchio, trasferirsi in un altro porto ove esistessero tali mezzi, nè provvederseli facendone richiesta altrove;

d) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazion sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza.

All'effetto del computo dei tre quarti dovranno detrarsi dalle dette spese di riparazione le riduzioni dal vecchio al nuovo come stabilite nella presente polizza ed i contributi di avaria comune a favore della nave.

Dal computo suddetto sarà esclusa ogni altra spesa, e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 del Codice della Navigazione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, le spese per riparazioni provvisorie.

Qualora la nave venga condotta in altro luogo per eseguire le riparazioni, il computo dei tre quarti sarà stabilito coi criteri di cui sopra in base alle spese occorrenti per le riparazioni nel luogo ove venne a tal fine condotta.

Se la nave è stata riparata, l'abbandono non può più aver luogo ancorchè il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente polizza, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

Art. 24. — L'abbandono comprende inscindibilmente tutti gli elementi assicurati con la presente polizza.

Art. 25. — Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Art. 26 — Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, contributi per la Cassa Invalidi e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonchè le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura, restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non dovranno in alcun caso sopportarsi dalla Società nella liquidazione del ricupero e qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi dovranno essere reintegrate dall'Assicurato.

Questa disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricavato in anticipo, nè sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.

Delle avarie

Art. 27. — Nella liquidazione dell'indennità a carico della Società sono soltanto ammesse:

a) le spese effettive di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;

b) le spese per la sostituzione degli oggetti perduti o resi inservibili a causa di avvenimenti assunti in rischio dalla Società.

Art. 28. — La Società rimborserà le spese di cui all'articolo precedente, in proporzione della somma assicurata, e sotto deduzione delle franchigie e delle riduzioni stabilite per l'avaria particolare nelle « Condizioni particolari ». Le spese per rilevare la nave investita, per estinguere un incendio scoppiato a bordo, ed in generale per il salvataggio della nave assicurata verranno rimborsate, sempre a pro-rata della somma assicurata, senza deduzione di alcuna franchigia, anche quando la nave sia assicurata franco di avaria; però i danni riportati e gli oggetti sacrificati pel rilevamento o per l'estinzione dell'incendio, sono considerati come avarie e come tali soggetti alla franchigia ed alle deduzioni dal vecchio al nuovo previste per l'avaria particolare.

Ad ogni fine previsto dalla polizza, il computo della età sia per lo scafo che per l'apparato motore verrà fatto per periodi di anni interi, intendendosi l'anno iniziato come finito.

Art. 29. — Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio saranno sempre a carico dell'Assicurato salvo il disposto degli Artt. 32 e 33 e tranne il caso di ammissione in avaria comune.

Art. 30. — Le spese di riparazione non saranno soggette a riduzione per differenza dal vecchio al nuovo a meno che si tratti di spese riguardanti la sostituzione di organi completi dello scafo o della macchina ovvero di parti di macchina o di scafo soggette ad una usura maggiore di quella normale della nave. In questi casi la riduzione sarà ragguagliata a quel maggior valore che acquisterà la nave, da stabilirsi d'accordo fra le parti ed in difetto da un Collegio arbitrale.

Sulle catene di ancoraggio per navi di età superiore a cinque anni si calcolerà una riduzione di 1/6; per i cavi, attrezzi e dotazioni di bordo tale detrazione sarà sempre di 1/3.

Nel caso d'immissione della nave in bacino per riparazione di avarie a carico della Società, se l'Armatore provvede alla pittura della carena, le spese di fitto del bacino per il periodo di tempo occorrente per tale pitturazione e quelle accessorie di immissione, saranno ripartite fra Società ed Assicurato proporzionalmente in ragione della età della carena, in base alla sua durata media stabilita in mesi sei col limite massimo a carico dell'Assicurato pari alla metà tanto della spesa di fitto del bacino per le prime 24 ore come delle spese accessorie di immissione.

La spesa per la pitturazione della carena, quando sia resa necessaria dalla permanenza della nave in bacino, verrà ripartita fra Società ed Assicurato proporzionalmente in ragione dell'età della carena in base alla sua durata come sopra stabilito in mesi sei.

Art. 31. — In nessun caso la Società sarà tenuta a rispondere dei danni non riparati anteriormente alla perdita della nave, anche se le riparazioni fossero state concordate con la Società, e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato. Se l'importo fosse già stato pagato all'Assicurato, esso dovrà detrarsi dall'indennità che gli è dovuta.

Art. 32. — Quando la nave colpita da avarie a carico della Società si trovi in un porto ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, o per esso il Comandante, è obbligato, quando la Società lo richieda, a condurre la nave, occorrendo anche al rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente e la Società stessa continuerà a correre il rischio senza aumento di premio. A tal fine il Comandante dovrà usare ogni possile diligenza per il compimento del viaggio, prendendo gli opportuni accordi con la Società od i suoi Rappresentanti, ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, saranno a carico della Società.

Le stesse spese vengono risarcite, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento; però se la nave procede ad operazioni commerciali, le spese suddette non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

Art. 33. — Durante il tempo in cui la nave staziona nel porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio o di assistenza o dell'arrivo di mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, quando non siano ammesse in avaria comune, stanno a carico della Società.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in porto di rilascio, le paghe e panatiche dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo il caso di ammissione in avaria comune.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione, quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 34. — La Società pagherà a pro-rata della somma assicurata, il contributo d'avaria comune risultante a carico della nave secondo il relativo Regolamento, senza deduzione di alcuna franchigia.

Saranno riconosciuti dalla Società i Regolamenti di avaria comune fatti a termini di legge ed in conformità alle clausole speciali pattuite nelle polizze di carico e nel contratto di noleggio. Nei Regolamenti fatti in via amichevole, la nomina del liquidatore in rappresentanza della nave avverrà su designazione della Società.

Nel computo dell'indennizzo dovuto dalla Società in tema di avaria comune, saranno riconosciute le stesse riduzioni dal vecchio al nuovo applicate nel Regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della polizza, sarà normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Tale cambio sarà applicato anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

In deroga al disposto dell'Art. 536 del Codice della Navigazione, per le spese ed i danni di avaria comune non consistenti in perdite o danni materiali alla nave assicurata, la Società risponde per la sola quota proporzionale a carico della nave, con esclusione delle quote a carico degli altri partecipanti alla spedizione o al viaggio contributivo.

Pagamento delle Indennità

Art. 35. — La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.

Art. 36. — Nei casi di sinistro, nei quali l'Autorità procede ad inchiesta per l'accertamento delle eventuali responsabilità, il regolamento dell'Indennità, che potesse essere dovuto dalla Società, resta sospeso fino a chiusura dell'Inchiesta, semprechè questa sia diretta ad accertare responsabilità personali dell'Assicurato, e se gli atti sono passati all'Autorità giudiziaria penale, o se comunque vi è denuncia penale, resta sospeso fino a pronuncia definitiva del Magistrato penale, semprechè l'azione penale riguardi personalmente l'Assicurato.

Art. 37. — Al rimborso di una perdita od avaria, la Società avrà facoltà di compensare le rate di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.

Contestazioni

Art. 38. — Qualunque sia il domicilio dell'Assicurato, suoi cessionari od aventi causa, il Foro competente in caso di controversie è nel luogo di emissione della polizza, e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per ragione di connessione o continenza di causa.

In mancanza di elezione di domicilio, tutte le notificazioni in dipendenza della presente polizza saranno fatte alla Cancelleria del Tribunale come sopra competente.